

**COMUNE DI ALBIOLO**

**COMUNE DI BINAGO**

**COMUNE DI CAGNO**

**COMUNE DI RODERO**

**COMUNE DI SOLBIATE**

**COMUNE DI VALMOREA**  
(Provincia di Como)

**REGOLAMENTO**

**GRUPPO INTERCOMUNALE**

**DI PROTEZIONE CIVILE**

**“PREALPI”**

## **Articolo 1 – PREFERAZIONE**

Il presente regolamento disciplina il coordinamento amministrativo e organizzativo delle attività di Protezione Civile dei relativi servizi in capo al Gruppo Intercomunale “Prealpi”. Disciplina inoltre le competenze che la normativa vigente prescrive in capo ai singoli Sindaci.

## **Articolo 2 – FASE COSTITUTIVA**

E' costituito il gruppo di volontari di Protezione Civile Intercomunale “Prealpi”, di seguito indicato con l'acronimo PCP.

Al gruppo PCP fanno di diritto parte i volontari già iscritti presso gli elenchi dei Comuni di Albiolo, Binago, Cagno, Rodero, Solbiate e Valmorea, sempre che gli stessi abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento, pena l'inammissibilità allo stesso gruppo di Protezione Civile.

Alla luce di quanto detto, i nuovi volontari e quelli già presenti faranno parte di un unico gruppo di Protezione Civile, accettando oneri, doveri e direttive indicate dal presente regolamento.

L'organizzazione di volontariato formatasi ha sede amministrativa in Valmorea – Via Roma 85 – presso la sede del Comune di Valmorea.

Il gruppo così formato ha come finalità prevalente l'attività di protezione civile.

Le cariche associative saranno sempre gratuite come le prestazioni fornite dagli aderenti come prescritto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento Regionale n. 3/2010.

## **Articolo 3 – ADESIONE**

Al Gruppo di Protezione Civile “Prealpi” possono aderire cittadini di entrambi i sessi, residenti nei Comuni facenti parte della convenzione, ovvero cittadini provenienti da altri Comuni, con lo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali.

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta di iscrizione all'ufficio competente. La domanda dovrà essere necessariamente corredata da una certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica del richiedente, resa anche tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, consapevole degli effetti di legge di chi ne fa uso non conforme.

L'ammissione a titolo effettivo al Gruppo di PCP dovrà essere comprovata, oltre da quanto detto nel precedente paragrafo, dal possesso dei seguenti requisiti:

- aver conseguito la maggiore età (tranne per gli aderenti alla sezione “Aspiranti volontari” di cui all'art. 4);
- essere esente da difetti psico-fisici che possono influire negativamente sul servizio in base all'attività/competenza assegnata al singolo volontario;
- svolgere attività non contrastanti con le finalità previste dal presente regolamento;
- essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento organizzate dagli Enti preposti;
- essere disponibili ad operare in emergenza alle dipendenze degli organi così come in scala istituzionale, nonché ad attenersi diligentemente alle disposizioni ed alle direttive impartite;
- non aver subito condanne penali e/o non aver in corso procedimenti penali (attestazione resa tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, consapevole degli effetti di legge di chi ne fa uso non conforme, in allegato alla domanda di iscrizione).

Tutte le informazioni raccolte ai fini dell'adesione al Gruppo Intercomunale di protezione Civile sono trattate dall'ufficio competente ai sensi del D.L. nr. 196/2003.

Accettata la domanda e verificati tutti i requisiti, il Sindaco del Comune capofila nomina il richiedente volontario di Protezione Civile entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data di presentazione.

In caso di diniego della domanda di iscrizione al Gruppo, il richiedente, entro 60 giorni, potrà produrre scritti difensivi indirizzati al Sindaco del Comune capofila ovvero chiedere udienza allo stesso. Entro 30 giorni il Sindaco del Comune capofila, sentiti i pareri ritenuti idonei, si esprime con una decisione inappellabile dal ricorrente.

La Conferenza dei Sindaci individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo di PCP. Gli aderenti cessano di appartenere al Gruppo in uno dei seguenti casi:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per raggiungimento del limite di età in base alle competenze;
- per comportamento contrastante gli scopi di cui al presente regolamento;
- per persistenti violazioni degli obblighi contenuti nel presente regolamento;
- per la perdita di uno dei requisiti previsti al terzo paragrafo del presente articolo.

Non possono aderire al Gruppo di PCP volontari già iscritti in altre associazioni ed inquadrati nel Registro Regionale Generale del Volontariato (RRGV).

Ai sensi dell'articolo 1° e 14° del R.R. 08.06.2001 nr. 3, può essere iscritto personale che presta la propria opera di volontario in altre associazioni non iscritte nel RRGV.

I componenti del Gruppo di PCP si impegnano a non svolgere all'interno dello stesso Gruppo, nelle vesti di volontari di protezione Civile, alcuna attività politica, ideologica e commerciale. Altresì si impegnano a non svolgere attività contrastanti con le finalità del presente regolamento.

Tutte le prestazioni fornite dai volontari sono rese a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate di cui al successivo art. 6.

E' fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

Condizione fondamentale per essere assoggettato al costituito Gruppo di protezione Civile è dare la propria adesione all'organizzazione, curare l'addestramento e rendersi disponibili nelle operazioni di soccorso ed in quelle di istituto con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito collaborativo.

I componenti del Gruppo si impegnano, in base alle proprie disponibilità, a partecipare puntualmente agli impegni presi, avvisando in tempo utile in caso di assenza per giustificato motivo. Ogni volontario è tenuto a partecipare almeno al 30% delle riunioni ordinarie, generalmente convocate almeno una volta al mese, e deve svolgere almeno 7 servizi durante l'arco dell'anno solare.

I volontari, nel perseguimento degli obiettivi previsti, devono indossare l'uniforme indicata a seconda dell'attività da espletare, attuare tutte le precauzioni in materia di infortuni, avvalendosi delle protezioni individuali in dotazione. I volontari devono curare l'uniformità e la pulizia della divisa con gli altri appartenenti al gruppo.

In caso di impedimento momentaneo nell'espletamento del proprio ruolo, i volontari sono tenuti a comunicare, anche verbalmente, al Coordinatore del gruppo, la durata del periodo di inattività.

La mancanza, anche di uno solo, dei predetti requisiti comporta l'applicazione dell'art. 17 del presente regolamento.

Gli stessi Volontari, se necessario, verranno sottoposti a visita medica periodica di idoneità psico-fisica effettuata da personale specializzato.

#### **Articolo 4 – ASPIRANTI VOLONTARI**

All'interno del Gruppo di PCP viene costituita la sezione "Aspiranti volontari", avente lo scopo di avvicinare in modo graduale le giovani generazioni alle attività svolte dalla Protezione Civile.

A tale sezione potranno accedere giovani a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età e sino al compimento della maggiore età, data in cui l'aspirante volontario potrà decidere se entrare a far parte dei volontari effettivi di Protezione Civile ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

Per l'iscrizione alla sezione "Aspiranti volontari" è richiesta l'autorizzazione scritta da parte di almeno un genitore o di chi ne esercita la patria potestà. Gli stessi saranno affiancati dai volontari effettivi che, con un percorso di formazione all'uopo strutturato, saranno portati alla conoscenza di attrezzature e tecniche di soccorso. Non avranno compiti operativi che prevedono l'uso delle

attrezzature potenzialmente pericolose per la propria incolumità e non potranno partecipare ad attività in situazioni di urgenza e/o emergenza.

### **Articolo 5 – ADDESTRAMENTO**

I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dai competenti organi Istituzionali, ovvero a cura della Prefettura tramite il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dal Prefetto tra quelli ritenuti idonei, nonché dalla Provincia e dal personale abilitato ed appartenente al Gruppo stesso.

Come indicato nell'art. 28 della L.R. 54 del 15/05/1990, anche la Regione Lombardia può promuovere attività formative.

### **Articolo 6 – GARANZIE AI VOLONTARI**

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 159/89 convertito nella L. 363/84, nell'ambito di operazioni o simulazioni di emergenza, purché debitamente autorizzate da chi di dovere- Stato, Regione, i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro. Al volontario impegnato in attività addestrativa o in interventi di Protezione Civile, autorizzate dal Dipartimento di Protezione Civile o dalla competente Prefettura, viene garantito per il periodo d'effettivo impiego – per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi – sino ad un massimo di 90 giorni nell'arco dell'anno solare, il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale. Al volontario aderente alle Organizzazioni inserite nell'elenco istituito dal Dipartimento di Protezione Civile, viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato. Al datore stesso che ne faccia richiesta viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti erogati al lavoratore. Qualora si tratti di lavoratori autonomi, verrà garantita una forma di rimborso commisurata al mancato reddito per il periodo di impiego.
- Copertura assicurativa. I componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal Ministero per il coordinamento della Protezione Civile;
- Rimborso delle spese sostenute: il Dipartimento di Protezione Civile provvederà a rimborsare le spese sostenute (carburante, vitto, pedaggi autostradali, ecc) e documentate durante l'attività addestrativa o di emergenza sempre entro il limite delle disponibilità a bilancio. Al Gruppo di PCP è riconosciuto il diritto di essere iscritto all'elenco delle Organizzazioni di Volontariato istituito con DPR 613/94 presso il Dipartimento di Protezione Civile, nelle modalità stabilite dall'Ente Provincia e dall'Ente Regione e previa verifica dell'idoneità dei singoli elementi.

Gli stessi volontari sono altresì coperti da assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile, in ogni attività ordinaria all'interno del Gruppo, purché debitamente autorizzata dal coordinatore dello stesso. Tale costo è completamente a carico del Gruppo di PCP.

- Gratuità delle prestazioni. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite.

### **Articolo 7 – ATTIVITA'**

Per attività di Protezione Civile si intendono quelle indicate nella L. n. 225 del 24/02/1992 e successive modifiche. In particolare: prestare opera in attività di previsione, prevenzione e soccorso; rendersi disponibili, su richiesta degli Enti e delle Autorità competenti ed al verificarsi di calamità pubbliche, per tutelare la vita umana, i beni, gli insediamenti e l'ambiente. Detto ciò:

- individuare degli interventi di prevenzione necessari per fronteggiare i rischi previsti;
- predisporre tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi

sia nell'ambito dei Comuni aderenti al gruppo di PCP che in ambito sovra comunale;

- predisporre i piani di emergenza comunali e cura della loro attuazione ed aggiornamento sulla base degli indirizzi regionali.

Oltre a quanto detto i componenti di Protezione Civile svolgono i seguenti compiti:

- svolgere attività di prevenzione anche attraverso l'informazione diretta dei cittadini, (manifestazioni, opuscoli, giornate informative, formazione nelle scuole, ecc.) portando a conoscenza la popolazione dei rischi presenti sul territorio;
- collaborare a tutte le attività degli uffici comunali interessati;
- presidiare il territorio, mediante perlustrazione delle aree a rischio ed effettuando, ove necessario, interventi di prevenzione ad esclusione delle attività di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza;
- assicurare presenza e assistenza in occasioni di manifestazioni civili/religiose, con esclusione delle attività di Polizia, anche così come indicato all'articolo 8.

Tutte le attività devono essere preventivamente autorizzate dal Coordinatore del gruppo o da un sostituto da egli designato.

### **Articolo 8 – DIVIETO ED ECCEZIONI**

E' fatto divieto ai volontari di Protezione Civile svolgere attività che non rientrano nei compiti specificato nel precedente art. 7, ovvero effettuare scorte tecniche, interruzioni e regolamentazione del traffico veicolare. Inoltre è vietata ogni forma di attività di Polizia Stradale e/o Giudiziaria. Per esigenze particolari i volontari, rispettando la catena di comando di cui al successivo art. 14, dovranno interfacciarsi ed eventualmente rendersi disponibili alle Forze di Polizia e alle istituzioni competenti presenti nei luoghi di intervento.

E' fatta salva la possibilità di prestare la propria professionalità ed esperienza in occasione di manifestazioni o eventi organizzati da Enti pubblici o associazioni di vario genere presenti all'interno dei Comuni aderenti al gruppo di PCP. A questo scopo, per garantire presenza e assistenza in occasioni di manifestazioni civili/religiose, non rientrando queste nei compiti specifici di protezione civile ma costituendo un servizio di pubblica utilità, sarà stipulata apposita polizza assicurativa.

Sarà compito del Coordinatore, pervenuta formale richiesta, concedere l'autorizzazione dopo averne valutato la fattibilità e, se nel caso, richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Nell'autorizzazione potranno essere indicate specifiche restrizioni concernenti l'attività da svolgere in modo da tutelare l'operato dei volontari. Da specificare che ai volontari, essendo tali, non può essere imposto obbligatoriamente l'effettuazione di qualsiasi tipo di attività. Sottinteso che per quanto riguarda la fase emergenziale ogni volontario gestirà la propria presenza in base alla personale coscienza comportamentale.

In caso di presenza di servizi in concomitanza tra di loro e, constatata la disponibilità di volontari interessati alla partecipazione, si darà la seguente priorità:

- presenza ad esercitazioni, giornate di istruzione/formazione, anche esterne ai territori dei Comuni facenti parte della convenzione, indistintamente dalle metodologie di partecipazione dei volontari;
- partecipazione a manifestazioni organizzate direttamente dai Comuni facenti parte della convenzione;
- partecipazione a manifestazioni organizzate da gruppi/associazioni/enti, presenti nei territori dei Comuni facenti parte della convenzione e non, con patrocinio dei singoli Comuni;
- partecipazione a manifestazioni organizzate da gruppi/associazioni/enti, presenti nei territori dei Comuni facenti parte della convenzione e senza patrocinio;
- partecipazione a manifestazioni organizzate da gruppi/associazioni/enti, presenti all'esterno dei Comuni facenti parte della convenzione.

Per esigenze particolari il coordinatore potrà concordare, previa accettazione degli stessi Volontari, la presenza a determinate manifestazioni indistintamente dall'ordine sopra citato.

#### **Articolo 9 – AMBITO DI COMPETENZA**

I confini del territorio entro cui si svolgono le funzioni di Protezione Civile corrispondono a quelli dei Comuni facenti parte della convenzione. Pertanto il personale addetto al servizio può operare, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tali Comuni, mantenendo a tal fine tutte le qualifiche attribuite dalle leggi, dai regolamenti o dai provvedimenti dell'autorità.

Nel caso di interventi in ambito extra-territoriale, su richiesta dei componenti di Protezione Civile previsti nella normativa Statale, il coordinatore autorizza i volontari ad effettuare interventi addestrativi o d'emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale od extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia e Regione. In tali casi il Gruppo opera alla dipendenza degli organi istituzionalmente preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

E' vietata ogni altra forma di partecipazione ad eventi di vario genere da parte dei singoli volontari. Per interventi che non siano di soccorso tecnico urgente, l'accesso in territori non di competenza dei Comuni facenti parte della convenzione deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune interessato.

#### **Articolo 10 – ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE**

In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento regionale del 18 ottobre 2010 n. 9, il Gruppo di PCP ha diritto all'iscrizione all'albo regionale del volontariato di protezione civile.

Ai fini dell'iscrizione il presente regolamento rispecchia quanto legislativamente imposto dal suindicato RR; eccezione fatta per quanto riguarda l'elenco dei volontari iscritti, ovvero potranno essere iscritti solamente i volontari considerati operativi, cioè chi in regola con il corso base organizzato dalla Provincia ovvero gestito da altre organizzazioni di volontariato e riconosciuto dagli enti propositi. Tutti gli altri volontari potranno essere iscritti in maniera non operativa. Tale operatività non è da considerarsi per quanto riguarda la gestione del Gruppo di PCP.

Il coordinatore, per quanto di competenza, provvederà a redigere apposite comunicazioni da inviare a ente Provincia per il mantenimento dell'iscrizione all'albo regionale.

#### **Articolo 11 – OPERATIVITA'**

I volontari del Gruppo di PCP in ogni momento, in addestramento ed in operazioni di soccorso, possono rifiutarsi, perché volontari, di eseguire lavori od operazioni che essi giudicano pericolose o alla cui esecuzione non si ritengono adeguatamente preparati. Ciò non influenza assolutamente la loro appartenenza futura al Gruppo.

#### **Articolo 12 – DOTAZIONI**

I volontari effettivi hanno in consegna un'uniforme fornitagli dall'Ente preposto (Comune capofila) ed un equipaggiamento personale o di gruppo da utilizzare per le attività ordinarie e di emergenza. Ne sono i responsabili in solido e ne devono curare l'efficienza. Tale materiale è conforme alle disposizioni secondo la normativa vigente.

Le stesse uniformi devono essere rispettanti le indicazioni fornite nel DDG 26523 del 27/10/2000 della Regione Lombardia, dove vengono indicati colori e caratteristiche tecniche delle divise e degli automezzi appartenenti alle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile in Regione Lombardia.

In difformità a quanto sopra indicato l'Ente provvederà ad uniformare il vestiario solo in caso di nuovi acquisti.

Ogni singolo Comune mantiene la proprietà dei mezzi e delle dotazioni tecniche destinate al servizio, delegando all'Ufficio Associato per il Servizio Intercomunale di protezione Civile i

compiti amministrativi, di sovrintendenza e di coordinamento. Gli stessi sono fruibili da tutti i volontari.

Ogni Comune ha la facoltà di cedere all'Ufficio Associato, in modo permanente, ovvero in comodato d'uso, la proprietà dei beni.

Venuta a mancare la qualifica di volontario effettivo, tutto il materiale dovrà essere restituito immediatamente all'Ente proprietario e fornitore di quanto dato in consegna al volontario stesso, pena l'addebito del materiale.

Non è ammesso l'uso di divise, distintivi ed attrezzature non conformi e diverse da quelle in dotazione al Gruppo.

Per il riconoscimento e la determinazione di appartenenza al Gruppo PCP, ogni singolo volontario sarà munito di apposito fregio ricamato (patch) raffigurante la denominazione dell'Ente, abbinato al logo della Regione Lombardia nella versione specifica.

### **Articolo 13 – AUTOMEZZI**

Per quanto riguarda la guida di automezzi, gli stessi possono essere condotti da personale abilitato alla guida dei veicoli in base alla categoria di patente terrestre posseduta, nonché al superamento di un corso-test promosso dal coordinamento.

In via principale l'installazione sui veicoli ed il relativo utilizzo dei dispositivi supplementari sonori e visivi a luce blu, deve essere subordinata alle seguenti direttive, così come indicato nella circolare DPC /VRE/0005876 del 25/01/2010 a firma del Capo Dipartimento c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

- la dotazione di sirena e lampeggiante a colore blu deve essere omologata e riportata sulla carta di circolazione del veicolo interessato;
- installazione fissa solo su automezzi di proprietà di associazioni iscritte nell'elenco nazionale delle Organizzazioni di Protezione Civile e/o agli albi o registri Regionali. In nessun caso può essere richiesta l'immatricolazione/omologazione del veicolo che risulti essere di proprietà e/o concesso in usufrutto a persona fisica;
- utilizzo solo con attivazione /autorizzazione scritta di una autorità di Protezione Civile e nei casi previsti dalla effettiva necessità;
- utilizzo esclusivo nel rispetto della competenza territoriale;
- al di fuori del territorio di competenza l'utilizzo dei suddetti dispositivi deve essere autorizzato dalle competenti autorità locali, dalle forze di Polizia o dal Prefetto.

La possibilità dell'uso congiunto dei dispositivi acustici e visivi è consentito solo e soltanto nel caso che vi siano i requisiti dell'emergenza e dell'urgenza, comunque inquadrabili nelle tipologie previste dalla L. 225/92.

Per la metodologia di condotta dei veicoli indicati al comma precedente si rimanda al dettato legislativo espresso nel comma 2° dell'art. 177 del D.Lgs. 285/1992.

Al fine di uniformare gli automezzi di Protezione Civile operanti nel territorio lombardo, il colore, l'allestimento esterno ed i loghi dovranno essere uniformi e rispettanti i criteri forniti nel già citato ddg. 26523 del 27/10/2000.

### **Articolo 14 – COOPERAZIONE**

Il Gruppo opera in stretta collaborazione e coordinamento con il servizio di Protezione Civile Provinciale e Regionale, nonché con la componentistica pertinente della Prefettura, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi anche della necessaria consulenza fornitagli all'occasione.

Il Gruppo promuove e aderisce a forme di coordinamento delle attività indicate nel presente regolamento fra il Gruppo di PCP e altri gruppi omologhi di altri Comuni della zona e/o con altri enti aventi lo stesso principio.

### **Articolo 15 – CATENA DI COMANDO/CONTROLLO**

Il Sindaco del comune capofila è responsabile unico del Gruppo, garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. Per tali compiti si avvale dei sindaci dei comuni aderenti. Resta in carica per il suo mandato pro-tempore.

Egli ha la firma e rappresentanza sociale/legale del Gruppo di PC nei confronti di terzi ed in eventuale giudizio; è autorizzato ad eseguire incasso ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e privati, rilasciandone quietanza liberatoria se necessaria.

La conferenza dei sindaci, provvede a nominare un Coordinatore del Gruppo (Referente Operativo Intercomunale) su proposta della maggioranza dei capisquadra; egli avrà funzioni operative e di gestione logistica del gruppo e potrà disporre di autonomia decisionale sull'iter operativo del gruppo.

Il coordinatore resta in carica sino a rinuncia dello stesso o all'individuazione di un sostituto proposto all'attenzione dell'assemblea dei sindaci da parte della maggioranza dei capi squadra.

In base alle capacità tecnico/operative individuali e alle attrezzature in possesso vengono articolate le seguenti specializzazioni:

- logistica e soccorso in genere;
- antincendi boschivi;
- comunicazioni
- disinfestazione da imenotteri;
- idrogeologico e territorio;

all'interno del Gruppo verranno formate delle squadre specializzate in singoli settori. Potranno essere inserite nuove tipologie di specializzazioni compatibili con il servizio di Protezione Civile.

A capo di ogni singola squadra, dopo aver valutato i vari titoli ed a seguito delle tipologie di specializzazioni, verrà nominato dal Coordinatore un Caposquadra e un Vicecaposquadra.

Queste figure coadiuveranno il Coordinatore nella gestione del nucleo stesso.

I Vicecaposquadra sostituiranno, in caso di assenza od impedimento nell'ambito dell'attività, il proprio Caposquadra.

Dette figure sono direttamente coordinate e gestite dal Coordinatore o per sua assenza o delega da un vicecoordinatore.

Alle riunioni con altri enti partecipa in via istituzionale il Coordinatore o un volontario da lui delegato.

## **Articolo 16 – FONDI**

Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Protezione Civile, l'Ente capofila, attraverso il proprio bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili, dovrà predisporre idoneo stanziamento utile all'espletamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, nonché provvedere alle spese per il funzionamento del servizio stesso, compreso l'attuazione del presente regolamento. E' possibile avvalersi di contributi statali di qualsiasi livello, contributi o donazioni da privati ed attività di autofinanziamento.

## **Articolo 17 – SANZIONI DISCIPLINARI**

Ai singoli componenti possono essere inflitte delle sanzioni disciplinari che di seguito vengono suddivise per gravità.

Richiamo. Viene emanato nei confronti del volontario che viola in maniera lieve i dettati del presente regolamento o assume un comportamento poco responsabile.

Viene adottata dal Sindaco del Comune capofila in quanto autorità di Protezione Civile ed una volta sentito il Coordinatore. Raggiunti tre richiami, al volontario viene applicata la sospensione.

Sospensione. Viene adottata dal Sindaco del Comune capofila nel caso in cui il volontario si sia reso colpevole di infrazione ingiustificata al presente regolamento, comportamento irresponsabile o per procedimenti penali in corso. Altresì la sospensione potrà essere proposta da parte di un



volontario incaricato ai sensi dell'art. 15 nel caso in cui un singolo volontario, durante le attività di intervento o addestramento, ovvero in ogni attività istituzionale, assuma un comportamento pericoloso per se stesso e per gli altri. Tale proposta di sospensione sarà vagliata dal Coordinatore e adottata dal Sindaco del Comune capofila. Il periodo di sospensione, stabilito dal Sindaco del comune capofila, sarà in funzione dell'infrazione commessa e sarà insindacabile.

Espulsione. E' adottata esclusivamente dal Sindaco del Comune capofila, sentito il Coordinatore, nel caso in cui il volontario sia responsabile dei seguenti casi:

- reiterazione dei suddetti provvedimenti;
- reiterazione di comportamenti irresponsabili;
- presenza di sentenza di condanna penale a carico passata in giudicato;
- furto di attrezzature appartenenti alla collettività.

Il volontario sospeso, che non venga successivamente espulso, scontato il periodo di sospensione, viene riammesso nella originaria qualifica posseduta.

Alla seconda sospensione l'espulsione diventa automatica.

Il volontario, contro il provvedimento di espulsione dal Gruppo emesso nei suoi confronti, potrà proporre ricorso mediante apposita istanza di riammissione e reintegro indirizzata al Sindaco del comune Capofila entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di emissione del provvedimento di espulsione. A sua volta il Sindaco del comune capofila, entro il termine di 60 giorni, si pronuncerà definitivamente.

#### **Articolo 18 – DIVULGAZIONE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento sarà messo a disposizione del personale volontario presso le sedi indicate nell'art. 2. Verrà quindi consegnato in copia e a disposizione del cittadino nelle sedi dei Comuni facenti parte del Gruppo di PCP.

#### **Articolo 19 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di Protezione Civile, nonché alle circolari (POS) e direttive emanate dagli organi Comunali, Provinciali, Regionali e Nazionali.

Norme di rinvio:

- L. 11/08/1991 nr. 266 “Legge quadro sul volontariato”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 196 del 22/08/1991.
- L. 24/05/1992 nr. 225 “Istituzione del servizio nazionale della Protezione Civile”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 64 SO del 17/03/1992.
- D.P.R. 08/02/2001 nr. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 120 del 25/05/2001.
- L.R. 12/05/1990 nr. 54 “Organizzazione ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile”, pubblicata sul BURL 17/05/1990 nr. 20, II° supp. ord.
- L.R. 24/07/1993 nr. 22 “Legge regionale sul volontariato”, pubblicata sul BURL 29/07/1993 nr. 30, I° supp. ord.
- L.R. 22/05/2004 nr. 16 “Testo Unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione Civile”, pubblicata sul BURL 24/05/2004 nr. 22, I° supp.ord.
- R.R. 18/10/2010 nr. 9 2 Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile”, pubblicata sul BURL 21/10/2010 nr. 42, I° supp.ord.

#### **Articolo 20 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente regolamento potrà essere variato in toto o parzialmente, derubricato o aggiornato ogni volta lo si ritenga necessario. Ogni modifica dovrà essere recepita e convalidata in sede di Assemblea della conferenza dei Sindaci.